

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

122° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE	
(3974-B) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)	
PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	3, 4
BERGONZI (<i>Misto</i>)	8
BEVILACQUA (<i>AN</i>)	4, 8
BISCARDI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>) <i>ff.</i> , relatore alla Commissione	Pag. 2
BORTOLOTTO (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	8
BRIGNONE (<i>Lega Forza Padania per l'ind. del Nord</i>)	8
LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	3
MASULLO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	8
NAVA (<i>UDeuR</i>)	8
RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	8

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3974-B) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali», d'iniziativa dei senatori Biscardi, Ascutti, Azzollini, Monticone, Rescaglio, Brignone, Bevilacqua, Mantica, Cortiana e Ferrante, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, d'intesa con il relatore designato, senatore Monticone, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ho affidato l'incarico di riferire sul disegno di legge in oggetto al collega Biscardi.

Prego dunque il senatore Biscardi di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BISCARDI, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 3974, da noi approvato in sede deliberante lo scorso 28 luglio, torna al nostro esame lievemente modificato dalla Camera dei deputati. Sul provvedimento in oggetto alla Camera dei deputati si è registrato un ampio consenso di tutti i Gruppi, testimoniato anche dal fatto che la Commissione cultura ha approvato solo poche modifiche proposte dalla relatrice, dal Governo e dai deputati dei Gruppi Alleanza Nazionale e Lega Nord.

In dettaglio, le modifiche sono le seguenti. All'articolo 1, comma 1, si è precisato che i contributi possono riguardare – ciò è particolarmente importante – anche la realizzazione degli interventi di restauro, conservazione e valorizzazione e si è incrementato lo stanziamento per i beni statali.

Al comma 2, la Camera dei deputati ha introdotto il previo parere delle Commissioni parlamentari sul decreto con il quale il Ministro detterà i criteri per l'accesso ai contributi. Al comma 3, è stata modificata, di conseguenza, la copertura finanziaria.

All'articolo 2, è stato aumentato di 20 miliardi nel triennio lo stanziamento per il piano straordinario a favore delle biblioteche, del patrimonio librario e della promozione del libro, ciò anche a seguito del dibattito che si è svolto sul bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Anche all'articolo 3, concernente gli interventi a favore degli istituti culturali vigilati dal Ministero, è stato introdotto il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto con il quale il Ministro fisserà le modalità e

i criteri per tali interventi. È stato poi reso esplicito – ma era già chiaro nel testo da noi approvato – che gli 11 miliardi stanziati a favore del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno assegnati ogni anno a partire dal 2000.

L'articolo 5, che costituisce la maggiore novità introdotta dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, modifica l'articolo 1 della recente legge n. 237 del 12 luglio 1999 (recante l'istituzione di nuovi musei) al fine di precisare che lo stanziamento di 6,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000 non è destinato solo al funzionamento dei nuovi musei, ma può essere impiegato – e questa era proprio una richiesta della nostra Commissione: si ricorderà l'emendamento del senatore Masullo e quello da me presentato – anche per la loro organizzazione e le connesse attività propedeutiche.

L'articolo 6 modifica il decreto legislativo n. 492 del 1998, che aveva a sua volta modificato altri decreti legislativi in materia di spettacolo. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica tre articoli del suddetto decreto legislativo, al fine di precisare che l'erogazione dei contributi destinati dal FUS rispettivamente al settore della prosa, a quello della musica e a quello della danza è disciplinata con un regolamento ministeriale. La lettera *b*) risolve un problema di normativa transitoria che rischiava di ostacolare l'assegnazione dei contributi in campo musicale. Infatti il decreto legislativo n. 492 ha istituito il Fondo per la concessione di contributi in conto interesse a soggetti operanti nel campo musicale; tale Fondo deve essere ancora disciplinato da un regolamento ministeriale. Il comma che ora si propone di aggiungere precisa che, fino all'entrata in vigore del regolamento, si applicano le norme precedenti. La lettera *c*) prevede infine che, dal 1° gennaio 2000, siano soppressi i premi annuali per i nuovi autori di sceneggiature previsti dalla legge sul cinema n. 1213 del 1965, nonché una norma sulla distribuzione delle opere dei giovani contenuta nella stessa legge.

Le modifiche apportate, soprattutto quelle di cui agli articoli 3 e 5, hanno comportato anche la necessità di modificare il titolo del disegno di legge che reca ora: «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali».

A mio parere, nel corso della discussione al Senato e alla Camera questo disegno di legge, che aveva l'intento di porre in essere interventi straordinari e anche un po' occasionali sui beni culturali, ha mutato le sue finalità: esso mira ora a rendere permanenti alcuni interventi del Ministero per i beni e le attività culturali nel settore di sua pertinenza e per questo ne raccomando una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, concordo integralmente con la relazione del senatore Biscardi.

ASCIUTTI. Signor Presidente, tecnicamente, dopo la discussione generale dovremmo decidere il termine per la presentazione di eventuali emendamenti. Questo lo dico «parlando alla suocera perché nuora intenda». Dal momento che noi esprimiamo e perseguiamo coerenza con riferimento a questo disegno di legge, vorremmo che uguale coerenza fosse espressa e perseguita anche per altri disegni di legge, all'ordine del giorno di questa seduta, di cui sono relatore io stesso, per far sì che, parimenti, si chiudano al più presto questioni piuttosto «stantie».

Se questa corrispondenza, che non si può non chiedere in maniera esplicita, è negli intenti, anche noi saremo coerenti con riferimento all'esame di questo provvedimento. Rinunciamo pertanto a chiedere un termine per la presentazione degli emendamenti e siamo pronti a deliberare il disegno di legge al nostro esame in questa seduta.

BEVILACQUA. Signor Presidente, condivido in linea di principio le preoccupazioni espresse dal senatore Ascutti. Ci rendiamo però anche conto che ormai è inutile «tirare per le lunghe» l'esame del disegno di legge al nostro esame. Questo provvedimento rappresenta esigenze che ci sono state evidenziate in maniera puntuale dal relatore Biscardi e che sono condivise dal Governo, quindi siamo disponibili a concluderne l'esame.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:

a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi;

b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma 1, lettera *b)*.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

È approvato.

Art. 2.

1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi per il 2000 e di lire 15 miliardi per il 2001, da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi per l'anno 1999, a lire 29 miliardi per l'anno 2000, a lire 19 miliardi per l'anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2013 e a lire 3 miliardi per l'anno 2014, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1999, a lire 13 miliardi per l'anno 2000 e a lire 3 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999 in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, a tale fine utilizzando le disponibilità del conto speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè le procedure ivi previste. Il Ministro presenta al Parla-

mento una relazione illustrativa dell'attività dell'Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma.

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto».

5. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è abrogato.

È approvato.

Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo modalità e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. È altresì autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno 2001, nonchè a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera ha introdotto il seguente articolo 5:

Art. 5.

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, le parole: «Per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, e per il funzionamento».

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera ha altresì introdotto il seguente articolo 6:

Art. 6.

1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte, in fine, le parole: «, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.»;

c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'articolo 28 della medesima legge».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha poi modificato il titolo del disegno di legge in: «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia su questo disegno di legge.

MASULLO. Signor Presidente, con altrettanta brevità dichiaro che il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo voterà a favore di questo disegno di legge. Esso completa un intervento che mi sembra abbia conseguito alcuni risultati importanti nella gestione dei beni culturali, i quali, a seguito della modifica del titolo proposta dalla Camera, non sono più soltanto «beni» ma anche «attività» e questo secondo me è un punto di avanzamento notevole.

BEVILACQUA. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo esprime il proprio voto favorevole ad un testo che peraltro abbiamo cofirmato insieme al relatore e agli amici della maggioranza. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di un'attenzione diversa ai beni culturali, i quali in questo paese, ahimé per molti anni, sono stati lasciati nell'incuria e nella disattenzione da parte di una classe politica non sempre puntuale in questo settore.

RESCAGLIO. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà favorevolmente a questo disegno di legge, anche perché la Camera ha introdotto una norma migliorativa che prevede il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari in ordine alla definizione dei criteri di accesso ai contributi per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

BORTOLOTTI. Anche il Gruppo Verdi-l'Ulivo, Presidente, voterà a favore di questo disegno di legge.

NAVA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDeuR, preannuncio il voto favorevole al disegno di legge.

BERGONZI. Signor Presidente, anche la componente comunista del Gruppo Misto voterà a favore del provvedimento in oggetto.

BRIGNONE. A nome del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,20.